SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 6 agosto 1988, n. 351.

Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia ed ai comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, relativo alla presentazione di proposte di ricompense al valor militare per la Resistenza, per le province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia e per i comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena, possono essere prese in esame le proposte di concessione di medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza, presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il D.L.L. n. 518/1945 reca: «Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa». In particolare l'art. 12 riguarda il termine per la presentazione delle domande alle commissioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 973):

Presentato dal sen. GIACCHÈ ed altri il 7 aprile 1988.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 23 aprile 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 12 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2712):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 2 giugno 1988, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 30 giugno 1988; 6, 14, 20 luglio 1988 e approvato il 26 luglio 1988, in un testo unificato con atti n. 2197 (on. BORGOGLIO ed altri) e n. 2221 (on. BELLOCCHIO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 973-*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 29 luglio 1988.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 2 agosto 1988.

88G0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1988, n. 352.

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori;

Considerato che l'art. 10 della legge citata prevede che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere al suo adeguamento;

Valutata la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840 in data 6 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e di L. 10.000 per ciascuna delle vacazioni successive.

Art. 2.

Le tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988
Registro n. 41 Giustizia, foglio n. 105

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 2,97 al 5,95%;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,38 al 4,76%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,78 al 3,57%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,49 al 2,97%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A) *Sul totale delle attività:*

fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0149 allo 0,0298%;
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.

B) *Sul totale dei ricavi lordi:*

fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%;
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre lire 10.000.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire unmilionecentonovantamila.

Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a L. 6.000.000 dal 2,97 al 5,95%;
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dal 2,38 al 4,76%;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,08 al 4,16%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,78 al 3,57%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,19 al 2,38%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,89 all'1,78%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,446 allo 0,892%;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a L. 6.000.000 dal 2,08 al 4,16%;
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dall'1,78 al 3,57%;
da L. 10.000.001 e fino a L. 30.000.000 dallo 0,89 all'1,78%;
da L. 30.000.001 e fino a L. 60.000.000 dallo 0,446 allo 0,892%;
da L. 60.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%;
da L. 100.000.001 fino e non oltre L. 200.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire cinquecentonovantacinquemila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentotrentottomila a lire settecentoquattordicimila.

Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,42 allo 0,83%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,024 allo 0,048%;
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre lire 50.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,208 allo 0,416%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,0089 allo 0,0178%;
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre lire 100.000.000.000 dallo 0,00149 allo 0,003%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantantottomila.

Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire cinquecentonovantacinquemila per il primo reperto.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire settecentoquattordicimila.

Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 4,16 all'8,33%;

da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,97 al 5,95%;

da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2,38 al 4,76%;

da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,78 al 3,57%;

da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%;

da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;

da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.

Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a L. 10.000.000 dallo 0,65 all'1,31%;

da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;

da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,53 all'1,07%;

da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,36 allo 0,71%;

da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;

da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%;

da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 14.

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a L. 10.000.000 dallo 0,89 all'1,78%;

da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;

da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%;

da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%;

da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%;

da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%;

da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà.

In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centodiciannovemila.

Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.

Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 500.000 dal 4,76 al 9,52%;
da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000 dal 3,57 al 7,14%;
da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000 dal 2,38 al 4,76%;
da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,89 all'1,78%;
da L. 50.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000 dallo 0,59 all'1,19%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire quarantottomila.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.

Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire quattrocentosettantaseimila per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentonovantasettemila ad un massimo di lire cinquemilioninovecentocinquantamila.

Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale	L.	24.000
ispezione esterna di cadavere	»	24.000
autopsia	»	83.000
autopsia su cadavere esumato . . .	»	119.000

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da L. 59.000 a L. 178.000;
per accertamenti su cadavere da L. 143.000 a lire 476.000.

Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire trecentocinquantasettemila.

Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire diciottomila a campione.

Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire trentaseimila a campione.

Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire quattrocentosettantaseimila.

Art. 25.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al

perito o al consulente tecnico un onorario da lire trentaseimila a lire trecentocinquantasettemila. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica . . . . L. 24.000
esame necroscopico . . . . » 83.000

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da L. 59.000 a L. 178.000;
per esame necroscopico da L. 119.000 a L. 357.000.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire ottantatremila a lire duecentotrentottomila a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire ottantatremila a lire duecentotrentottomila per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire cinquecentomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire cinquecentonovantacinquemila.

Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge n. 319/1980 reca: «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria». Si trascrive il relativo art. 10:

«Art. 10 *(Adeguamento periodico degli onorari)*. — Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 319/1980 (per il titolo si veda la nota alle premesse) è il seguente:

«Art. 4 *(Onorari commisurati al tempo)*. — Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.

L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione».

88G0412

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 giugno 1988.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988, di durata quadriennale, emessi per 500 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1988, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 290, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di quattro anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 500 milioni di ECU, con godimento 26 aprile 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di quattro anni, con godimento 26 aprile 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1988-1992» «EMISSIONE PER NOMINALI 500.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988-1992» «ISSUE OF ECU 500,000,000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO AL CAMBIO DI LIRE 1.544,11 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988-1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola lorda, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 20 aprile 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO — PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 4 compartimenti per il pagamento degli interessi annuali i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 287

88A3424

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 1° maggio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 121, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° maggio 1988, al tasso d'interesse semestrale del 5,80%, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 26 aprile 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto, nonché l'art. 11 del medesimo provvedimento, con cui si è valutato l'onere per interessi, sull'anno 1988, derivante dai suddetti certificati;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 251850 del 26 aprile 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° maggio 1988, ammonta a lire 2.000 miliardi.

A conferma di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dai certificati stessi, per l'anno finanziario 1988, ammontano a L. 116.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 288

88A3423

DECRETO 27 luglio 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990 ed emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990 e 11,50% di scadenza 1° agosto 1992 per un importo di lire 4.000 miliardi per i buoni del Tesoro poliennali scadenza 1990 e per un importo di lire 3.000 miliardi per i buoni del Tesoro poliennali scadenza 1992, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'importo di lire 3.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo rispettivamente dell'11% per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1990 e dell'11,50% per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in lire 99,15 per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1990 a lire 97,40 per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° agosto 1988 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 per cento per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1990 e di 1 lira per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 29 agosto 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° agosto al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992 esse avranno inizio il 1° agosto 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di

emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 359

88A3377

DECRETO 5 agosto 1988.

Riapertura della emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990 e della emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la riapertura dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990 e 11,50% di scadenza 1° agosto 1992 per i quantitativi non sottoscritti all'inizio di agosto, pari a 1.715 miliardi per i buoni del Tesoro poliennali scadenza 1990 e a 1.325 miliardi per i buoni del Tesoro poliennali scadenza 1992, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'importo di lire 1.325 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I buoni fruttano l'interesse annuo rispettivamente dell'11% per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1990 e dell'11,50% per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in lire 99,15 per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1990 e lire 97,40 per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Per le sottoscrizioni dovranno essere versati i dietimi di interesse per il periodo dal 1° agosto 1988 al giorno della sottoscrizione.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 17 agosto 1988 e termineranno il giorno 18 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 per cento per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1990 e di 1 lira per i buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 29 agosto 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, del 1° agosto al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992. Esse avranno inizio il 17 agosto 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo

pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio 360

88A3378

DECRETO 10 agosto 1988.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1989:

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1989:

moneta d'argento da L. 500 per celebrare l'adesione dell'Italia alle manifestazioni che la Comunità europea terrà nell'anno 1989 per la lotta contro il cancro;

due monete d'argento facenti parte della serie celebrativa dei Campionati mondiali di calcio che si terranno in Italia nel 1990;

due monete d'argento della serie celebrativa del V centenario della scoperta dell'America da completarsi entro il 1992.

Le suddette monete saranno emesse, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo quadrimestre del 1989 e potranno essere prenotate per tutto l'anno di emissione.

Roma, addì 10 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3425

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.A.N.G.E.A. - Gruppo alimentaristi napoletani gestioni esercizi associati - Società cooperativa a responsabilità per quote», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «G.A.N.G.E.A. - Gruppo alimentaristi napoletani gestioni esercizi associati - Società cooperativa a responsabilità per quote», con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa «G.A.N.G.E.A. - Gruppo alimentaristi napoletani gestioni esercizi associati - Società cooperativa a responsabilità per quote», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe De Luca in data 13 aprile 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Fantone Marco, nato a Roma il 5 ottobre 1952 ed ivi residente in via Tespi, 214, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3426

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale addetto al S.A.C. degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, nei giorni 20, 21, 23 e 24 giugno 1988, è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto su scala nazionale, dal Sindacato autonomo lavoratori finanziari (S.A.L.Fi.);

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 20 E 21 GIUGNO 1988

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna.

Regione Umbria:

ufficio provinciale I.V.A. di Terni.

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Pescara;
ufficio del registro di L'Aquila.

Regione Molise:

ufficio provinciale I.V.A. di Isernia;
ufficio del registro di Campobasso;
ufficio del registro di Termoli.

Regione Basilicata:

ufficio provinciale I.V.A. di Matera.

Regione Puglia:

ufficio provinciale I.V.A. di Taranto.

IN DATA 21 GIUGNO 1988

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Teramo.

IN DATA 23 GIUGNO 1988

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale I.V.A. di Bologna;
ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

IN DATA 24 GIUGNO 1988

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3413

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 1988.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale di ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

Visto l'art. 15, punto 3, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le attività di formazione professionale;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio e 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenienza tra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Considerato che la quota di lire mld. 250 del rifinanziamento del Fondo per il 1988, contenuta nella legge finanziaria per lo stesso anno, è in corso di approvazione da parte della CEE, e che pertanto gli interventi della presente delibera, a carico della predetta quota, sono condizionati a detta approvazione;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1988 con il quale è stata disposta una prima ripartizione dei fondi per l'anno 1988, in relazione alle esigenze di intervento;

Considerata l'opportunità, in relazione ai progetti di costo superiore a 10 miliardi, presentati da ing. C. Olivetti & C. S.p.a. n. 45438 e Olivetti Peripheral Equipment S.p.a. n. 50766 di far luogo agli interventi limitatamente al contributo nella spesa, rinviando gli interventi per credito agevolato al momento in cui sarà perfezionato l'A.S. n. 749 già approvato dal Senato;

Ritenuto di approvare nella loro interezza i progetti di cui al precedente comma, deliberando interventi parziali, con riserva di ulteriori finanziamenti in relazione ai successivi stanziamenti di bilancio per il triennio 1988-1990, previsti dalla legge finanziaria 1988;

Vista la propria delibera in data 1° aprile 1988 riguardante la modifica sul capitale sociale della società di ricerca Tecnoalimenti S.p.a. e considerato che il CIPI nella seduta del 20 luglio 1988 ha approvato la modifica suddetta;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1. — ING. C. OLIVETTI & C. - S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Software factory worldwide» (prat. 45438).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.161 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 27.100.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

L'intervento nella forma di credito agevolato è rinviato come dalla premessa mentre rimangono da finanziare i 2/3 nella forma di contributo nella spesa.

2. — OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT - S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove stampanti specializzate» (prat. 50766).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.311 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 28.381.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1985.

L'intervento nella forma di credito agevolato è rinviato come dalla premessa mentre rimangono da finanziare i 2/3 nella forma di contributo nella spesa.

Art. 2.

Vengono dichiarate decadute per inadempienza delle aziende le seguenti operazioni:

Tecnoalimenti società consortile per azioni - Catania;

Società esercizio Carapelli per azioni - Firenze:
«Nuovi grassi alimentari» (prat. 49373);
preselezione: 29 ottobre 1985;

C.El.Int. - S.r.l. - Milano:
«Computer domestico per videotel» (prat. 44581);
delibera M.R.S.T.: 19 dicembre 1985.

Art. 3.

All'operazione di cui appresso viene apportata la modifica indicata:

Geosud - S.r.l. - Roma:

«Consolidamento elettrochimico di terreni argillosi» (prat. 48552);
delibera M.R.S.T.: 22 dicembre 1987;
importo massimo del finanziamento:

1.088 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 140 milioni da imputare alla quota nord e 948 milioni da imputare alla quota sud.;
1.088 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 140 milioni da imputare alla quota nord e 948 milioni da imputare alla quota sud.

Art. 4.

Non vengono ammessi all'intervento del Fondo ricerca applicata i seguenti progetti:

Istituto ricerche Breda - S.p.a. - Milano:

«Monitoraggio ambientale di una discarica controllata per rifiuti solidi di centrali termoelettriche alimentate a carbone» (prat. 50216);
motivazione: non riveste caratteristiche di ricerca applicata.

Istituto ricerche Breda - S.p.a. - Milano:

«Eutrofizzazione lungo le coste pugliesi» (prat. 50219);
motivazione: non riveste caratteristiche di ricerca applicata.

Fataluminium - S.p.a. - Rivoli (Torino):

«Sistema di automazione interamente integrato per la progettazione e la produzione di stampi e conchiglie per fonderie» (prat. 49712);
motivazione: non riveste caratteristiche di ricerca applicata.

Tecnosannio - S.p.a. - Pozzilli (Isernia):

«Sistema integrato mobile polifunzionale SIMP/NBC» (prat. 49982);
motivazione: fallimento della Società.

Art. 5.

A seguito dell'approvazione del CIPI riguardante l'intervento sul capitale sociale della società di ricerca Tecnoalimenti S.p.a., lo stesso è reso operativo.

Gli interventi di cui alla presente delibera sono subordinati all'approvazione, da parte della commissione CEE, della quota di rifinanziamento del Fondo previsto dalla legge finanziaria 1988 come dalla premessa; gli stessi sono inoltre vincolati, secondo il disposto dell'art. 15, punto 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) per una quota del 10% ad attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: RUBERTI

88A3397

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 157

Corso dei cambi del 12 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1396,500	1396,500	1396,30	1396,500	1396,50	1396,50	1396 —	1396,500	1396,500	1396,50
Marco germanico	741,690	741,690	741,50	741,690	741,69	741,69	741,750	741,690	741,690	741,69
Franco francese	218,600	218,600	218,70	218,600	218,60	218,73	218,660	218,600	218,600	218,60
Fiorino olandese	657 —	657 —	657,20	657 —	657 —	656,05	656,860	657 —	657 —	657 —
Franco belga	35,364	35,364	35,42	35,364	35,364	35,34	35,370	35,364	35,364	35,36
Lira sterlina	2387,700	2387,700	2392 —	2387,700	2387,70	2387,70	2387,500	2387,700	2387,700	2387,70
Lira irlandese	1989,500	1989,500	1990 —	1989,500	1989,50	1989,50	1989,300	1989,500	1989,500	—
Corona danese	193,630	193,630	193,60	193,630	193,63	193,63	193,620	193,630	193,630	193,63
Dracma	9,256	9,256	9,26	9,256	—	—	9,259	9,256	9,256	—
E.C.U.	1543,750	1543,750	1544,25	1543,750	1543,75	1543,90	1543,700	1543,750	1543,750	1543,75
Dollaro canadese	1142,500	1142,500	1143 —	1142,500	1142,50	1142,50	1143 —	1142,500	1142,500	1142,50
Yen giapponese	10,479	10,479	10,52	10,479	10,479	10,51	10,470	10,479	10,479	10,47
Franco svizzero	885,720	885,720	886 —	885,720	885,72	884,30	885,700	885,720	885,720	885,72
Scellino austriaco	105,471	105,471	105,60	105,471	105,471	105,32	105,475	105,471	105,471	105,47
Corona norvegese	202,850	202,850	203,20	202,850	202,85	202,65	202,900	202,850	202,850	202,85
Corona svedese	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —	216,70	216,060	216 —	216 —	216 —
FIM	312,900	312,900	313,50	312,900	312,90	313,74	313,750	312,900	312,900	—
Escudo portoghese	9,134	9,134	9,14	9,134	9,134	9,12	9,130	9,134	9,134	9,13
Peseta spagnola	11,297	11,297	11,32	11,297	11,297	11,28	11,296	11,297	11,297	11,29
Dollaro australiano	1121,300	1121,300	1120 —	1121,300	1121,30	1121,50	1121,500	1121,300	1121,300	1121,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1396,250
Marco germanico	741,720
Franco francese	218,630
Fiorino olandese	656,930
Franco belga	35,367
Lira sterlina	2387,600
Lira irlandese	1989,400
Corona danese	193,625
Dracma	9,257
E.C.U.	1543,720
Dollaro canadese	1142,750
Yen giapponese	10,474
Franco svizzero	885,710
Scellino austriaco	105,473
Corona norvegese	202,875
Corona svedese	216,030
FIM	313,325
Escudo portoghese	9,132
Peseta spagnola	11,296
Dollaro australiano	1121,400

Media dei titoli del 12 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,875
» 10% » » 1977-92	99,275
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,050
» » » 22- 6-1987/91	83,875
» » » 18- 3-1987/94	72,325
» » » 21- 4-1987/94	71,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,400
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,025
» » » » 1-10-1983/88	100,075
» » » » 15- 7-1985/90	99,600
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,725
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,575
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	100,775
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,925
» » » » 18- 4-1986/92	97,750
» » » » 19- 5-1986/92	96,325
» » » » 20- 7-1987/92	97,800
» » » » 19- 8-1987/92	98,075
» » » » 1-11-1987/92	97,750
» » » » 1-12-1987/92	97,625
» » » » 18- 6-1986/93	95,325
» » » » 17- 7-1986/93	96,275
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	95,450
» » » » 20-10-1986/93	96,100
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,275
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	93,375
» » » » 1- 4-1985/95	92,925
» » » » 1- 5-1985/95	92,850
» » » » 1- 6-1985/95	92,875
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,500
» » » » 1- 9-1985/95	94,250
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	94,625
» » » » 1-12-1985/95	94,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,500
» » » » 1- 2-1986/96	95,525
» » » » 1- 3-1986/96	94,350
» » » » 1- 4-1986/96	93,550
» » » » 1- 5-1986/96	93,350
» » » » 1- 6-1986/96	93,475
» » » » 1- 7-1986/96	94,350
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	94,100
» » » » 1-10-1986/96	94 —
» » » » 1-11-1986/96	94,325
» » » » 1-12-1986/96	94,700
» » » » 1- 1-1987/97	95,150
» » » » 1- 2-1987/97	94,625
» » » » 18- 2-1987/97	94,600
» » » » 1- 3-1987/97	94,550
» » » » 1- 4-1987/97	93,500
» » » » 1- 5-1987/97	93,475
» » » » 1- 6-1987/97	93,525
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,175
» » » 12,50% 1-11-1988	100,650
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,025
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,250
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,875
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,225
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,050
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,075
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,250
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,675
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,275
» » » 11,50% 1-10-1990	99,625
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,275
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,800
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,825
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,575
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,075
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,475
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,475
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,650
» » » » 1983/90 11,50%	106,375
» » » » 1984/91 11,25%	107,850
» » » » 1984/92 10,50%	108,450
» » » » 1985/93 9,60%	104,150
» » » » 1985/93 9,75%	105,050
» » » » 1985/93 9,00%	104,225
» » » » 1985/93 8,75%	103 —
» » » » 1986/94 8,75%	102,925
» » » » 1986/94 6,90%	94,525
» » » » 1987/94 7,75%	96,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M12088

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma

Con decreto 25 luglio 1988 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 3, 12 e 20 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., con sede in Roma.

88A3406

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 marzo 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 9 marzo 1988 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988, si rende noto che il 24 agosto 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 marzo 1990.

88A3417

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fid servizi S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Finequipe S.p.a.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Finloco S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fintrust S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.L. Servizi S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Immobiliare Venezia S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Imprestekne S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Intertekne S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione

mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Mugella S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Safin S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Sofinvest S.p.a.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 11 agosto 1988, ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Musumeci, nato a Randazzo il 12 luglio 1942, e della società Publicompass S.p.a., con sede in Milano, da componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Venezia 1 S.r.l.», con sede in Milano, (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 ed in data 30 maggio 1988), ed ha disposto la loro sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, via Mario Fiore n. 19 e del sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943 e residente in Gussago (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 46.

88A3435

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1988

Con decreti ministeriali 5 agosto 1988 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1988, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 e dall'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché ai sensi degli articoli 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 e 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

Provincia	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		comuni	qualificati	specializzati	specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Agrigento	61.776	49.283	52.257	54.815	58.389
Alessandria	64.830	51.344	54.875	57.992	60.041
Ancona	61.635	50.039	54.064	56.737	58.545
Circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta	62.886	56.926	60.248	63.135	62.302
L'Aquila	61.687	48.379	51.673	54.956	—
Arezzo	62.930	50.687	53.980	56.765	59.077
Ascóli Piceno	61.177	49.469	53.330	56.032	56.648
Asti	61.524	50.520	53.640	56.284	58.005
Avellino	61.425	50.232	53.123	56.025	—
Bari	62.078	49.755	52.858	55.493	56.816
Belluno	61.779	49.551	52.459	54.925	57.696
Benevento	61.456	47.810	50.413	52.823	—
Bergamo	62.376	49.596	53.290	56.563	57.806
Bologna	62.468	52.331	56.099	60.128	63.184
Bolzano	59.646	49.531	51.897	54.200	—
Brescia	63.701	52.025	55.421	58.339	60.033
Brindisi	61.191	50.511	53.201	56.299	58.916
Cagliari	61.942	49.905	53.409	56.288	57.969
Caltanissetta	61.087	48.848	50.948	54.899	—
Campobasso	60.783	50.755	54.117	57.393	60.634
Caserta	61.673	49.721	52.867	55.629	57.570
Catania	61.712	50.948	53.575	55.721	58.151
Catanzaro	60.882	48.260	51.088	53.514	—
Chieti	61.697	49.843	53.421	55.778	56.229
Como	63.501	50.938	54.332	57.298	59.215
Cosenza	61.554	46.902	49.461	51.937	—
Cremona	64.405	—	55.443	58.925	60.827
Cuneo	61.663	49.059	52.937	55.545	58.253
Enna	64.136	50.282	53.228	56.080	60.283
Ferrara	62.612	50.048	54.211	58.015	60.174
Firenze	62.540	51.167	54.571	57.408	59.201
Foggia	62.753	50.551	53.524	56.077	58.003
Forlì	63.546	—	55.076	57.842	60.494
Frosinone	60.543	48.476	52.859	54.657	—
Genova	61.126	48.016	52.103	54.267	—
Gorizia	62.238	49.685	53.348	56.441	58.952
Grosseto	62.095	50.650	53.807	56.538	59.355
Imperia	61.830	50.654	53.865	56.547	58.207
Isernia	60.979	50.419	53.195	57.973	—
Latina	61.346	49.415	53.154	55.325	57.508
Lecce	62.597	49.207	53.355	55.860	59.237
Livorno	62.058	51.220	54.511	57.296	59.084
Lucca	62.610	49.076	53.188	56.351	57.625
Macerata	61.551	48.983	53.503	56.394	57.714
Mantova	62.364	50.269	53.788	57.207	59.039
Massa Carrara	60.782	47.887	50.783	53.244	57.810

Provincia	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		comuni	qualificati	specializzati	specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Matera	62.028	48.252	51.385	53.759	58.586
Messina	61.851	47.892	50.787	53.313	56.283
Milano	62.392	50.305	53.500	56.212	57.938
Modena	63.030	—	54.547	57.914	60.770
Napoli	62.411	51.809	54.977	57.635	—
Novara	62.771	52.436	55.860	59.411	60.329
Nuoro	60.845	48.995	52.475	56.037	—
Oristano	61.475	49.063	53.207	56.145	57.523
Padova	62.267	49.214	53.050	56.277	57.469
Palermo	61.671	48.581	51.424	53.995	57.579
Parma	62.927	—	53.419	57.331	58.964
Pavia	62.682	50.724	53.972	56.909	58.641
Perugia	61.472	47.907	51.536	54.408	58.342
Pesaro	61.596	50.343	54.336	57.038	56.701
Pescara	61.686	51.987	55.343	58.174	57.050
Piacenza	63.067	50.443	53.897	57.526	59.616
Pisa	62.737	51.462	54.927	57.689	59.845
Pistoia	64.212	52.182	55.925	59.009	60.650
Pordenone	62.218	49.131	51.733	55.552	56.963
Potenza	60.994	50.934	54.138	57.083	59.282
Ragusa	61.800	50.983	54.248	56.996	59.238
Ravenna	63.850	52.500	56.300	60.700	63.200
Reggio Calabria	60.686	46.689	49.227	51.634	—
Reggio Emilia	63.223	55.680	58.770	61.624	69.890
Rieti	61.423	52.052	55.281	58.093	59.847
Roma	61 831	48.605	53.026	57.825	58.399
Rovigo	61.984	50.010	54.017	56.977	58.074
Salerno	61.786	49.872	52.995	55.639	57.260
Sassari	62.987	49.042	50.272	52.759	56.278
Savona	60.698	50.149	53.229	55.811	—
Siena	62.941	50.605	54.612	57.436	59.610
Siracusa	60.740	48.350	51.217	53.623	55.184
Sondrio	61.931	49.223	52.343	55.866	57.859
La Spezia	61.565	48.236	52.590	55.442	57.590
Taranto	62.088	50.626	53.818	56.607	57.390
Teramo	61.822	49.711	54.165	56.674	58.241
Terni	60.573	49.533	53.060	56.192	59.254
Torino	63.382	51.307	54.423	57.044	58.893
Trapani	61.568	49.605	52.433	55.807	54.359
Trento	62.440	50.346	53.442	56.208	58.793
Treviso	62.228	50.901	54.336	57.164	59.011
Trieste	62.397	49.610	52.648	55.851	58.215
Udine	62.294	49.893	53.090	56.601	59.087
Varese	63.146	49.131	52.694	55.661	57.842
Venezia	62.443	51.656	55.561	58.200	60.853
Vercelli	62.652	49.432	53.983	56.955	59.472
Verona	62.011	49.358	53.070	56.239	58.130
Vicenza	61.635	48.540	52.221	55.409	56.945
Viterbo	61.318	49.215	53.144	56.090	57.999

88A3401

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca Popolare di Lodi, con sede in Lodi, alla Banque Paribas anonima di diritto francese, con sede in Parigi, nell'esercizio della dipendenza bancaria di Torino.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 29 luglio 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca Popolare di Lodi, con sede in Lodi (Milano) alla Banque Paribas anonima di diritto francese, con sede in Parigi, nell'esercizio della dipendenza bancaria di Torino, via Assietta 17.

88A3408

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, n. 2494 in data 25 maggio 1988 controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 24 giugno 1988, prot. n. 4805/3552, la società Fonti Minerali di Romagna S.r.l., con sede e stabilimento in Galeata (Forlì), via Statale del Bidente, 310, codice fiscale n. 001505240405, è stata autorizzata a predisporre una nuova etichetta sui contenitori di vetro di ml 450 e 920 e di PET da ml 1000, 1500 e 2000 dell'acqua minerale naturale denominata «Silvana» di Galeata di Forlì.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, n. 3141 del 21 giugno 1988 controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 15 luglio 1988, prot. n. 5569/4205, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia, 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata ad una nuova etichetta sui contenitori di cartone politenato atossico per alimenti destinati al confezionamento dell'acqua minerale naturale denominata «San Giuliano» di Viserba di Rimini (Forlì).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, n. 3142 in data 21 giugno 1988 controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 15 luglio 1988, prot. n. 5570/4206, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia, 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata ad una nuova etichetta sui contenitori di cartone politenato atossico per alimenti destinati alla confezione dell'acqua minerale naturale denominata «Sacramora» di Viserba di Rimini (Forlì).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

88A3409

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **220.000**
- semestrale .... L. **120.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. **28.000**
- semestrale .... L. **17.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. **105.000**
- semestrale .... L. **58.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **28.000**
- semestrale .... L. **17.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **100.000**
- semestrale .... L. **60.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. **375.000**
- semestrale .... L. **205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. **800**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. **800**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **800**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. **60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. **800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. **34.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. **3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. **120.000**
Abbonamento semestrale .... L. **65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. **800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221